



CIRCOLO DELLA CACCIA BOLOGNA

STATUTO

Ultimo aggiornamento il 21-03-2016

Art.1

Il Circolo della Caccia, fondato nel 1888 è una Associazione culturale non avente fini di lucro, con sede in Bologna, destinata a convegni, trattenimenti, manifestazioni ed attività ricreative, culturali di ogni genere e specie nei confronti dei Soci.

Non riveste carattere politico. Nelle sale del Circolo sono vietate riunioni che abbiano tale fine.

L'organizzazione e la gestione delle attività dell'Associazione saranno disciplinate con la piena osservanza dei principi propri di un ordinamento interno a base democratica. L'Associazione non ha per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali ed è retta e regolata, oltre che dal Codice Civile, dalle altre disposizioni di legge.

I locali del Circolo e della Foresteria sono aperti a tutti i soci del Circolo ed ai Soci dei Circoli nazionali ed esteri con i quali il Circolo è gemellato, nel rispetto del regolamento e delle particolari disposizioni degli organi direttivi.

Alla Foresteria del Circolo possono accedere:

(I) i familiari e gli ospiti dei Soci;

(II) previa autorizzazione di volta in volta del Consiglio Direttivo, istituzioni pubbliche, associazioni o enti di tipo associativo aventi finalità simili o analoghe a quelle del Circolo cui partecipano Soci del Circolo medesimo.

Art.2

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'eventuale scioglimento è disciplinato dall'art. 24 (ventiquattro).

Art.3

Le quote associative di ammissione e le quote associative annuali verranno determinate, anno per anno, dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio preventivo. Il Consiglio Direttivo stabilisce i tempi e le modalità dei versamenti. L'impegno del socio verso il Circolo è di un anno solare e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. L'eventuale disdetta, se inviata entro la data del 31 ottobre mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altra modalità che assicuri la certezza della data di invio, avrà efficacia a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata effettuata al Circolo la relativa comunicazione. Diversamente l'efficacia delle dimissioni decorrerà dal secondo anno successivo a quello in cui è stata effettuata al Circolo la detta comunicazione.

Le quote associative di ammissione ed annuali, i diritti associativi ed ogni altro contributo associativo previsto dallo Statuto, dal Regolamento o da deliberazioni del Consiglio Direttivo sono intrasmissibili anche a causa di morte e non sono in ogni caso suscettibili di rivalutazione.

Parimenti la partecipazione associativa non è in alcun modo trasmissibile sia per atto tra vivi sia mortis causa.

Art.4

I Soci del Circolo, che hanno pari diritti, si distinguono in:

- benemeriti;
- effettivi.

Benemeriti diventano i Soci effettivi al compimento del quarantacinquesimo anno di ininterrotta appartenenza al Circolo. Essi sono esentati dal pagamento delle quote associative annuali. Tutti gli altri Soci sono effettivi. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.5

L'ex Socio che intenda rientrare a far parte del Circolo dovrà essere sottoposto a nuova votazione ed al pagamento della quota associativa di ammissione.

Nel caso in cui l'ex Socio chieda di essere riammesso con domanda presentata entro due anni dalla data di efficacia del recesso non dovrà essere sottoposto a nuova votazione né dovrà corrispondere la quota associativa di ammissione.

Art.6

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente del Circolo;
- il Presidente Onorario;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art.7

L'Assemblea dei Soci, può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea dei Soci è convocata ad iniziativa del Consiglio Direttivo con comunicazione contenente l'ordine del giorno da spedirsi entro otto giorni dalla data prevista per l'Assemblea mediante posta ordinaria, posta elettronica, fax o altro mezzo equipollente che assicuri la ricezione della comunicazione.

Può essere convocata altresì a seguito di richiesta scritta motivata diretta al Consiglio Direttivo sottoscritta da almeno un sesto dei Soci.

In questo ultimo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta nell'ufficio di segreteria.

Art.8

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il rendiconto economico-finanziario annuale e quello preventivo nell'Assemblea che deve essere convocata a tale fine almeno una volta all'anno entro il mese di marzo;
- determina l'ammontare della quota associativa di ammissione e della quota associativa annuale;
- approva il Regolamento;
- delibera su qualunque argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o da almeno un sesto dei Soci;
- elegge tra i Soci il Presidente del Circolo, gli altri membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori dei conti.

Le elezioni saranno effettuate mediante votazione a scheda segreta.

Eventuali liste di candidati, sottoscritte da almeno due Soci, dovranno essere depositate presso l'ufficio di segreteria almeno quarantotto ore prima dell'Assemblea e verranno affisse all'albo.

Le schede di votazione dovranno essere compilate a mano.

Nelle schede saranno indicati nominativamente il Presidente del Circolo, sei Consiglieri, tre Probiviri ed un Proboviro supplente, due Revisori dei conti ed un Revisore supplente.

- elegge tra i soci il Presidente Onorario.

Art.9

L'Assemblea straordinaria delibera:

sulle modifiche allo Statuto;

sullo scioglimento del Circolo.

Per le modifiche dello Statuto e le deliberazioni inerenti lo scioglimento del Circolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 (ventiquattro) e 25 (venticinque).

Art. 10

L'ordine del giorno dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere formulato dal Consiglio Direttivo anche nel caso che l'Assemblea sia stata convocata a richiesta di un sesto dei Soci e deve restare affisso per otto giorni nelle sale del Circolo prima che l'Assemblea abbia luogo.

L'ordine del giorno, unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea, deve essere inviato a tutti i Soci almeno otto giorni prima della data stabilita per la stessa.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Soci e, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo la precedente, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice.

Fatta eccezione per le nomine alle cariche sociali di cui all'art. 8 (otto), le Assemblee ordinarie o straordinarie deliberano a scrutinio palese. Sono ammesse deleghe.

Ogni Socio non può rappresentare più di un altro Socio.

La delega deve essere rilasciata in forma scritta e deve indicare il Socio delegato e l'Assemblea per la quale è stata rilasciata.

Art. 11

Presidente del Circolo e Presidente Onorario

11.1 Il Presidente del Circolo è eletto direttamente dall'Assemblea ordinaria dei Soci e resta in carica tre anni.

Può essere rieletto per non più di tre mandati consecutivi.

È a capo dell'Associazione e ne ha la rappresentanza legale.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Presiede le Assemblee dei Soci sia ordinarie che straordinarie.

Può delegare il vice Presidente o un Consigliere a sostituirlo in particolari circostanze.

In caso di urgenza, mancando il tempo necessario per convocare il Consiglio Direttivo, il Presidente potrà sotto la sua responsabilità, prendere quelle decisioni che crederà opportuno dandone comunicazione al Consiglio Direttivo nel più breve tempo possibile.

11.2 Il Presidente Onorario è eletto direttamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.

È possibile nominare il Presidente Onorario solo qualora non vi sia un Presidente Onorario in carica.

Il Presidente Onorario resta in carica sino a raggiungimento del novantesimo anno di età, decesso o dimissioni.

Decade di diritto inoltre in caso di radiazione dal Circolo.

Il Presidente Onorario, scelto tra i soggetti che presentino requisiti di specchiata onorabilità, che abbiano una età non superiore a 80 (ottanta) anni al momento della nomina e che abbiano ricoperto la carica di Presidente del Circolo almeno per 3 (tre) mandati anche non consecutivi, di concerto con il Presidente svolge le seguenti attività:

- svolge attività di rappresentanza del Circolo assistendo e coadiuvando l'attività di rappresentanza del Presidente;
- partecipa agli incontri sociali, convegni congressi ed ogni altra attività per promuovere l'immagine ed il prestigio del Circolo presso la società civile e le Istituzioni in rappresentanza del Circolo.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è composto di sette membri, compreso il Presidente, che restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Se nel corso della durata della carica vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. I membri del Consiglio Direttivo nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve comunque essere costituita da membri eletti dall'Assemblea dei Soci; se viene meno la maggioranza dei membri nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica debbono senza indugio convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti o alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri un vice Presidente, un Segretario, un Economo-Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo, cui è affidata la direzione morale ed amministrativa del Circolo, delibera su tutte le materie per le quali non si richieda il voto delle Assemblee.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno. La convocazione può essere fatta su richiesta motivata e sottoscritta da almeno tre Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessario l'intervento di almeno tre Consiglieri oltre il Presidente o di chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 13

Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria senza eccezione alcuna, salvo quanto espressamente riservato dalla legge e/o dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

In particolare il Consiglio direttivo:

- redige obbligatoriamente il rendiconto economico-finanziario consuntivo annuale e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- controlla l'uso del patrimonio sociale;
- propone all'Assemblea straordinaria le eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
- predispose e propone all'Assemblea ordinaria il Regolamento interno;
- propone all'Assemblea ordinaria l'ammontare delle quote di ammissione e di associazione;
- assume e licenzia, regolandone le condizioni, il personale dipendente;
- può nominare commissioni speciali;
- può invitare a particolari manifestazioni sociali Autorità civili, politiche e militari, nonché personalità della cultura;
- decide ed attua i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 22 (ventidue).

Il Consiglio ha facoltà di far partecipare ai suoi lavori altri Soci.

Art. 14

Il vice Presidente assiste e coadiuva il Presidente nell'esercizio del suo mandato. Lo sostituisce ad ogni effetto in caso di impedimento.

Art. 15

Il Segretario tiene l'elenco dei Soci, i libri sociali, l'archivio, la corrispondenza ed ha in consegna tutti i documenti interessanti l'Associazione; compila gli atti ed i verbali sia delle Assemblee che delle riunioni del Consiglio Direttivo;

provvede alle comunicazioni di ammissione, nonché alle circolari dirette ai Soci e, per la parte che gli compete, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16

L'Economo-Tesoriere è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo della gestione economico-finanziaria.

Dà esecuzione alle deliberazioni di natura amministrativa ed economica prese dal Consiglio Direttivo.

Art. 17

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi ed un membro supplente eletti dall'Assemblea dei Soci.

I Probiviri restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Al Collegio dei Probiviri che, alla sua prima riunione nominerà, nel suo seno, il Presidente, sono attribuite le seguenti funzioni:

- dirimere questioni tra i Soci, nonché tra Consiglio Direttivo e Soci, attinenti alla vita sociale;
- decidere in sede di appello le vertenze di cui all'art. 22 (ventidue).

Art. 18

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da due membri effettivi ed un membro supplente che restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Controlla le regolarità della posizione amministrativa e contabile del Circolo effettuando verifiche contabili di cui stenderà verbale in apposito registro.

Esprime il proprio parere con relazione scritta sul bilancio consuntivo.

Detta relazione sarà letta in sede di Assemblea generale ordinaria.

Art. 19

Le proposte per l'ammissione dei nuovi Soci dovranno essere redatte su apposito modulo a stampa e sottoscritte da due Soci presentatori.

Le proposte dovranno essere corredate da idonee notizie sul candidato.

Le proposte, dopo un primo esame effettuato dal Consiglio Direttivo, saranno tenute presso l'ufficio di segreteria a disposizione dei Soci. I Soci ne saranno avvertiti con avviso esposto nelle sale del Circolo.

Essi avranno dieci giorni di tempo, presa visione dei singoli nominativi, per formulare eventuali osservazioni in forma riservata al Presidente. Trascorso tale periodo, le proposte, vagliate dal Consiglio Direttivo, saranno affisse nelle sale del Circolo e mantenute esposte, per almeno dieci giorni, prima di quello fissato per la votazione.

Il Consiglio Direttivo comunicherà a mezzo lettera, inviata in tempo utile a tutti i Soci, il nominativo dei candidati e il giorno fissato per la votazione che si svolgerà nella sede sociale dalle ore dodici alle ore ventidue.

L'ammissione dei nuovi Soci avverrà mediante votazione segreta.

La votazione dovrà svolgersi a mezzo di schede timbrate che porteranno impresse a stampa i nomi dei candidati e dei loro rispettivi presentatori con a fianco di ciascun nome una casella in bianco.

Ogni votante dovrà porre la firma su apposito registro all'atto del ritiro della scheda e della relativa busta.

Il votante esprimerà con un sì il voto favorevole, con un no il voto contrario che segnerà, nell'apposita casella bianca a fianco del nome del candidato e deporrà la scheda in busta chiusa nell'urna.

All'inizio della votazione l'urna verrà sigillata alla presenza di due scrutatori nominati dal Consiglio Direttivo.

Il numero legale per la validità della votazione è di almeno cinquanta votanti.

In mancanza di tale numero la votazione, con semplice nuovo avviso, sarà ripetuta con le stesse modalità.

Art. 20

Lo scrutinio sarà effettuato pubblicamente subito dopo la chiusura delle votazioni a cura dei due scrutatori.

Un voto contrario ne annulla quattro favorevoli.

In caso di parità il candidato è ammesso.

A scrutinio ultimato le schede saranno soppresse.

Il verbale relativo alla votazione verrà sottoscritto dai due scrutatori.

Il candidato non ammesso potrà essere riproposto soltanto dopo che siano trascorsi due anni dalla votazione.

Art. 21

L'avvenuta ammissione dei nuovi Soci dovrà essere comunicata mediante avviso da esporsi nelle sale del Circolo. Ad ogni Socio sarà diretta una lettera di ammissione, con allegata copia dello Statuto e del Regolamento.

Art. 22

Ove a un Socio vengano addebitate azioni disonorevoli o immorali, ovvero mancanza alle leggi di convenienza sociale commesse tanto nei locali del Circolo, quanto fuori, nonché trasgressioni gravi alle norme statutarie ed in particolare all'impegno di pagamento delle obbligazioni verso il Circolo, il Consiglio Direttivo previa contestazione dell'addebito all'interessato e audizione dello stesso o di suo delegato, potrà deciderne la sospensione e, nei casi più gravi, la radiazione.

Contro la delibera del Consiglio Direttivo, che dovrà essere prontamente comunicata all'interessato, questi potrà, entro trenta giorni, ricorrere al Collegio dei Probiviri che dovrà decidere nel termine massimo di novanta giorni.

Art. 23

Non è consentita la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legislazione pro tempore vigente in materia.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 24

Le proposte di modifica del presente Statuto, sia ad iniziativa dei Soci che del Consiglio Direttivo, dovranno essere sottoposte all'Assemblea straordinaria dei Soci che delibererà con la presenza di almeno il venticinque per cento dei Soci e la maggioranza dei due terzi degli intervenuti.

Nell'avvio di convocazione dovranno essere riportate per esteso le proposte di modifica.

Art. 25

Lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo ovvero di almeno un sesto dei Soci, è deliberato dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata e con la partecipazione della maggioranza dei Soci ed il voto favorevole allo scioglimento dei due terzi dei Soci.

L'Assemblea provvede alla nomina del o dei liquidatori, da scegliersi anche tra non Soci, previa determinazione del loro numero.

Il patrimonio residuo dell'Associazione verrà devoluto ad altra o altre associazioni aventi finalità analoghe o fini di pubblica utilità, determinate dalla delibera che dispone lo scioglimento, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge, salva diversa destinazione imposta dalla legislazione pro tempore vigente in materia.

Art. 26

Le norme del presente Statuto sono vincolanti per tutti i Soci, intendendo essi accettarle col fatto della loro ammissione alla Associazione.